


**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 489**

**CRITICITA' DELLA CENTRALE A
BIOMASSA - BIOGEN CHIVASSO
S.R.L.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
BERTOLA GIORGIO (primo firmatario)*

*Protocollo CR n. 20134
Pervenuta in data 03/06/2015*



C.C.02-18-01/489/2015/X

Al Presidente del

14:02 03 GIU 2015 A01000 00112 Consiglio regionale

del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 489ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
 Ordinaria a risposta orale in Commissione
 Ordinaria a risposta scritta
 Indifferibile e urgente in Aula
 Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: Criticità della centrale a Biomassa – Biogen Chivasso S.r.l.**Premesso che:**

- in data 27 novembre 2007, N. 228 – 1394064 / 2007, viene autorizzata SIGIT S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387, alla costruzione e all'esercizio di un impianto a biomassa in **cogenerazione** (produzione di energia elettrica e calore) di potenza 36,1 MW, alimentato a olio vegetale da ubicarsi nel comune di Chivasso;
- il Comune di Chivasso ha espresso, in sede di conferenza dei servizi (prot. 770493 del 09/07/2007) parere **non favorevole** alla realizzazione dell'impianto, motivato in particolare dalle criticità sulla qualità dell'aria esistenti sul territorio e dalla presenza di altri impianti a elevato impatto emissivo, tra cui la centrale termoelettrica di proprietà Edipower;
- gli impianti a biomassa rientrano, però, nel novero degli impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, autorizzati in base al D.lgs. 387/2003, definiti di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti dall'art. 12 del decreto.

Considerato che:

- nell'allegato A della D.D. 27 novembre 2007 n. 228, vengono definite le prescrizioni che SIGIT dovrà rispettare. In particolar modo, nella prescrizione 17 e 18, si legge che l'impresa dovrà esercire l'impianto **in modo da rispettare i valori** minimi sotto riportati per il limite termico, calcolato **al netto degli autoconsumi**;
 - LT365 = 28% all'entrata in esercizio dell'impianto
 - LT365 = 40% in condizioni di regime, entro 5 anni dall'entrata in esercizio.
- sostenere un Limite Termico elevato dell'impianto non solo garantisce **un'alta efficienza energetica complessiva**, ma, posto in relazione allo stato della qualità dell'aria nell'area interessata, rappresenta un **indicatore della ricaduta virtuosa sul territorio**, così come specificato nella D.D. 228, dall'ex Provincia di Torino (pag. 2);
- nella "Relazione Dati Energetici e calcolo Limite Termico, art. 21 e 22 dell'Autorizzazione Unica 228-2007 - Revisione del 22 luglio 2014" si legge che l'impianto **ha funzionato in regime di avviamento fino al 28 marzo 2013**;
- nella Relazione sopraccitata vengono poi riportati due calcoli del Limite Termico (su 365 giorni) effettuato sul periodo dal 29 marzo 2013 al 28 marzo 2014 **entrambi nettamente inferiore ai valori minimi prescritti** dell'ex Provincia di Torino (28% all'entrata in esercizio dell'impianto fino al 40% entro i primi 5 anni dall'entrata in esercizio): nel primo viene considerato il recupero di energia termica dalla turbina ORC (*Organic Rankine Cycle - ciclo (termodinamico) Rankine a fluido organico*) **LT (365) = 19,1 %**; nell'altro calcolo



invece considerata l'energia elettrica prodotta mediante la turbina ORC, non computando però la relativa energia termica: $LT (365) = 10,5 \%$;

- pur non rispettando in entrambi i casi la prescrizione, la formulazione corretta sembrerebbe la seconda opzione calcolata da SIGIT in quanto, come stabilito dalla prescrizione n. 17 dell'autorizzazione D.D. n. 228, non deve essere conteggiata l'energia utilizzata per l'autoconsumo.

Valutato che:

- durante l'incontro avvenuto tra Città Metropolitana di Torino, il Comitato Vivi Chivasso, il Comune di Chivasso, ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino in data 27/02/2015, la Città Metropolitana, Prot. N. 030579/LC5/AB, dichiarava l'intenzione di **dare attuazione al rispetto del limite termico attraverso l'applicazione delle procedure previste dal D. lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per perseguire le violazioni delle prescrizioni stabilite con autorizzazione;**
- i commi 3 e 4 dell'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 indica esplicitamente che qualora gli organi preposti al controllo, in questo caso Città Metropolitana di Torino, riscontrino il **mancato rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio** degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il loro potere sanzionatorio, trasmettono tempestivamente a GSE l'esito degli accertamenti effettuati. Il GSE poi dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- nei primi mesi del 2015 la BIOGEN CHIVASSO S.r.l. presenta istanza per la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 n. 228-1394064 del 27/11/2007 per poter **utilizzare sottoprodotti di origine animale** (grasso animale) e altre biomasse liquide in aggiunta al combustibile vegetale autorizzato;
- durante la Conferenza dei Servizi del 16 aprile 2015, Prot. n. 057006 LC5/FP/DD, istruttoria per la modifica dell'autorizzazione, l'Assessore del Comune di Chivasso ribadisce la contrarietà alla modifica dell'autorizzazione in quanto **la prescrizione sulla produzione di energia termica non è rispettata;**
- dalle informazioni in nostro possesso, risulterebbe che allo stato attuale la Città Metropolitana di Torino abbia accolto l'istanza di modifica del combustibile, ma non avrebbe ottemperato al suo ruolo di controllo così come previsto dal D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Pertanto l'impianto continuerebbe ad essere autorizzato pur non rispettando le prescrizioni dell'ex Provincia ed usufruendo degli incentivi "verdi" per la cogenerazione.

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE,

- *se sia a conoscenza di questa grave situazione;*
- *se intenda intervenire e prendere provvedimenti in merito.*